



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 57 del 20-12-2017

SESSIONE Straordinaria SEDUTA Pubblica

OGGETTO:	RICORSO ALLA PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE PREVISTA DALL'ART. 243 BIS DEL DLGS. N. 267/2000.DECRETO LEGGE N. 174/2012, CONVERTITO IN LEGGE N. 213 DELLO 07/12/2012 E RICHIESTA DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALLART. 243 TER DEL TUEL.
-----------------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venti** del mese di **dicembre** in Rosolini, nell'aula consiliare della Sede Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica convocato ai termini degli articoli 47 e 48 dell'Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente nella Regione, a seguito di un invito scritto datato _____ prot. _____ diramato dal Presidente e notificato nei modi di legge a tutti i consiglieri in carica.

Presiede l'adunanza il **PRESIDENTE** Sig. **IEMMOLO MARIA CONCETTA** assistito dal Segretario Generale dott.**Lorefice Carmelo**, incaricato della redazione del verbale, accertata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 52 della L. R. 26/93 e successive modificazioni.

Assegnati n. – In carica n. 20 – Fatto l'appello nominale dichiara aperta/continua la seduta che è pubblica; Presenti N. **13** come segue:

IEMMOLO MARIA CONCETTA	P	DI GRANDE SALVATORE	A
CANDIANO ANDREA	P	LICITRA CARMELO	P
GENNUSO CORRADO	P	SPADOLA GIOVANNI	A
MONACO GIOVANNI	P	GIALLONGO ROSARIO	P
ARMENIA ELENA	P	MISSERI ANTONIO	A
CICCIARELLA CONCETTA	P	CAVALLO ROSARIO	P
GERRATANA PIERGIORGIO	A	GIANNI' ADRIANO	P
ARANGIO FRANCESCO	P	GIUMMARRA SALVATORE	A
VIGNA VINCENZO	P	PATERNO' VINCENZO	A
CALVO CONCETTA	A	SPADARO GIORGIO	P

**Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite
con L.R. 48/91 dell'art. 13 della L. R. n. 30/2000**

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, li 01-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Lorefice Carmelo

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, li 01-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Lorefice Carmelo

Premesso che a seguito dell'Adunanza pubblica del 13/10/2016, la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, ha trasmesso, con nota prot. n. 0010962-29/11/2016-SC-SIC-R14-P del 29/11/2016, la Deliberazione n. 247/2016/PRSP, acclarata al protocollo generale n. 33874 di pari data, con la quale ha accertato, relativamente al Rendiconto 2014 la presenza dei profili di criticità illustrati con riferimento ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 e 12 ed alla mancata adozione delle misure correttive conseguenti alla deliberazione n.46/2016/INPR, ordinando al Comune di Rosolini l'adozione delle necessarie misure correttive con contestuale relazione alla Corte entro sessanta giorni dalla ricezione della menzionata Deliberazione n. 247/2016/PRSP;

Considerato che le criticità riscontrate dalla Corte dei Conti con la suddetta Deliberazione n. 247/2016/PRSP sono le seguenti:

-Rilievo n. 1 - Ritardo nell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014 avvenuta in data 11/11/2014 e di quella del Rendiconto per il medesimo esercizio avvenuta in data 14/07/2015;

-Rilievo n. 2 - Il mancato avvio delle attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione ;

-Rilievo n. 3 – Superamento di tre dei dieci parametri di deficitarietà strutturale di cui al D.M. del 18/02/2013, in particolare: parametro n. 2 riguardo al volume dei residui attivi di nuova formazione, parametro n. 3 riguardo all'ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui, parametro n. 9 riguardo l'esistenza al 31 Dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate;

- Rilievo n.4- Fondo di cassa iniziale e quello finale pari a zero; utilizzo costante dell'anticipazione di tesoreria nel triennio 2012/2014 (365 giorni per ciascun esercizio) ;

-Rilievo n. 5 –Assenza di riscossione delle somme accertate in seguito ad attività di recupero dell'evasione tributaria nel triennio 2012/2014;

-Rilievo n. 6- Elevata mole di residui attivi antecedenti all'anno 2010 (euro 1.388.703,34) e passivi antecedenti all'anno 2010 (euro 409.415,23); squilibrio tra residui attivi del Titolo VI e residui passivi del Titolo IV ; presenza tra i residui attivi crediti antecedenti al 2010 : per TARSU euro 585.541,07, per acquedotto euro 359.447,15 e per canoni di depurazione euro 72.501,81;

-Rilievo n. 7 – A seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del decreto Legislativo n. 118/2011, l'avanzo di amministrazione pari al 31/12/2014 ad euro 13.981.908,77, si è ridotto – al 1 gennaio 2015- ad euro 8.876.928,92 per effetto della cancellazione definitiva di residui attivi e passivi e della reimputazione ad esercizi successivi;

-Rilievo n. 8 – Consistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio 2014 pari ad euro 932.222,32 di cui euro 907.935,62 ex art.194 lett.e) del TUEL. Inoltre i debiti fuori bilancio da riconoscere a fine esercizio sono pari ad euro 4.259.376,91;

-Rilievo n. 9 – Elevato ammontare del contenzioso in cui l'Ente risulta convenuto o resistente per un importo di euro 829.571,62 e di quello in cui è attore/ricorrente per euro 750.664,55; l'Ente risulta obbligato a pagare in base a sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi somme per un totale di euro 2.317.047,07;

-Rilievo n. 10 - Mancata trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti dello schema, debitamente compilato e sottoscritto, contenente l'elenco delle spese di rappresentanza , secondo il modello adottato con il D.M. del 23 gennaio 2012;

-Rilievo n. 11 - Mancata verifica degli effettivi fabbisogni di personale ai fini della conseguente determinazione della dotazione organica; mancata effettuazione ai sensi dell'art.33, comma 1, del decreto legislativo n.165 del 2001 , della ricognizione del personale al fine di verificare la sussistenza di eventuali soprannumeri ed eccedenze: elevato rapporto tra il volume complessivo della spesa di personale a vario titolo e quello della spesa corrente, pari al 40 per cento circa, mentre le entrate correnti lo stesso rapporto risulta pari al 37%;

-Rilievo n. 12 - Incompletezza della relazione tecnica trasmessa dal Comune di Rosolini in allegato al piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014;

Atteso che, in via preliminare la Corte dei Conti ha osservato che la maggior parte dei rilievi sopra descritti è già stata oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nei precedenti controlli finanziari, da ultimo con la Deliberazione n. 46/2016/PRSP relativamente al Consuntivo 2013, a seguito della quale l'Ente non adottò alcune misure correttive;

Evidenziato che il Comune di Rosolini nel 2013 aveva adottato alcune misure correttive approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 16/09/2013 riguardante il Rendiconto di Gestione 2012;

Preso atto altresì che la Corte dei Conti, con la menzionata Deliberazione n. 247/2016/PRSP ha accertato la presenza, nei termini evidenziati, dei profili di criticità sopra illustrati con riferimento ai punti n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, e 12 ed alla mancata adozione delle misure correttive conseguenti alla deliberazione n.46/2016/PRSP relativa al Rendiconto 2013;

Considerato che il Comune di Rosolini, con Deliberazione prima della Giunta Comunale n. 17 del 01/02/2017 e successivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/2017 ha provveduto ad approvare l'adozione delle misure correttive a norma dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL relativamente alla Deliberazione della Corte dei Conti – Sezione di Controllo per la Regione Siciliana n. 46/2016/PRSP e n. 247/2016/PRSP riguardanti rispettivamente il Rendiconto 2013 ed il Rendiconto 2014 (Come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 15/05/2017 allegata alla presente);

Evidenziato, pertanto che le principali criticità rilevate dalla Corte dei Conti-Sezione di Controllo per la Regione Siciliana sono quelle relative **all'utilizzo continuo dell'anticipazione di cassa, all'accertamento e riscossione dei tributi locali, al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, all'ammontare del contenzioso e alla gestione delle partecipazioni;**

Considerato che l'Ente, da tutte le analisi e verifiche effettuate, nonostante l'adozione di alcune misure correttive come da deliberazioni consiliari citate e precisamente la n. 42 del 16 settembre 2013 e la n. 24 del 15 maggio 2017, non è più in grado di adottare delle ulteriori ordinarie misure correttive per i seguenti e persistenti punti di criticità:

- Presenza di una condizione strutturale di crisi di liquidità atteso il continuo e costante ricorso ad anticipazione di tesoreria utilizzata anche per l'anno 2017, per l'importo di € 6.155.000,00;
- Costante riduzione, nel corso degli anni, dei trasferimenti statali e regionali, come da trend qui di seguito riportato, per gli anni 2010/2015:

Anno	Trasferimento statale espresso in Euro	Differenza con anno precedente espressa in Euro	Quota decurtata in percentuale (anno riferimento 2010)
------	--	---	--

2010	5.382.517,78	****	
2011	4.461.287,06	- 921.230,72	-17,11 %
2012	2.532.985,60	-1.928.301,46	-35,82%
2013	3.078.554,06	+ 545.568,46	(+10,11 %)
2014	1.533.734,74	-1.554.819,32	-28,88%
2015	1.228.544,37	- 305.190,37	-5,67 %
2016	1.947.228,17	+ 718.683,80	(+13,35%)
Totale saldo		-3.445.289,61	-64,02%

Anno	Trasferimento regionale espresso in Euro		Differenza con anno precedente espressa in Euro	Quota decurtata in percentuale (anno riferimento 2009)
2009	Parte corrente	€ 1.739.310,54		
	Parte investimenti	€ 154.933,02		
	Totale	€ 1.894.243,56		
2010	Parte corrente	€ 1.534.085,27	-€ 191.391,94	10,10%
	Parte investimenti	€ 168.766,35		
	Totale	€ 1.702.851,62		
2011	Parte corrente	€ 1.362.374,63	-€ 52.108,69	2,75%
	Parte investimenti	€ 288.368,30		
	Totale	€ 1.650.742,93		
2012	Parte corrente	€ 753.401,79	-€ 217.873,14	11,50%
	Parte investimenti	€ 679.468,00		
	Totale	€ 1.432.869,79		
2013	Parte corrente	€ 753.401,79	-€ zero	0,0%
	Parte investimenti	€ 679.468,00		
	Totale	€ 1.432.869,79		
2014	Parte corrente	€ 854.729,03	-€ 61.408,95	3,24%
	Parte investimenti	€ 515.550,31		
	Totale	€ 1.370.279,34		
2015	Parte corrente	€ 817.795,88	-€ 116.410,69	6,14%
	Parte investimenti	€ 436.072,77		
	Totale	€ 1.253.868,65		
2016	Parte corrente	€ 809.593,66	-€ 648.577,13	34,23%
	Parte investimenti	€ 436.072,77		
	Totale	€ 1.245.666,43		

- Allo stato attuale il Comune di Rosolini presenta una situazione debitoria per debiti liquidati ma ancora non pagati pari ad € 3.635.259,12 pur avendo fruito delle anticipazioni di liquidità da parte della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del D.L. n. 35/2013, che hanno consentito di saldare tutti i debiti certi, liquidi ed esigibili fino al 31/12/2014;
- I debiti stimati per le pratiche di contenzioso e legale rilevate ammontano ad € 5.161.022,60 con riserva di effettuare successivamente accurata analisi di dettaglio da cui evincere nello specifico, i debiti latenti e potenziali, effettivi, quelli scaturenti da sentenze, quelli da riconoscere come debiti fuori bilancio nonché le proposte transattive in itinere, nonché ulteriori ed eventuali debiti fuori bilancio che dovessero sorgere nelle more dell'approvazione definitiva del presente provvedimento;

- L'eliminazione dall'esercizio finanziario 2015 del contributo regionale per la stabilizzazione del personale da tempo determinato a tempo indeterminato per un importo complessivo di € 940.836,85;
- Il carico derivante dai mutui assunti negli anni precedenti per spese di investimento per un importo complessivo (quota capitale + interessi) pari ad € 1.100.000,00 circa annuali fino al 2025. Detto importo si riduce ad € 332.000,00 dal 2026 in quanto nel 2025 scadrà il mutuo con la B.N.L.S.p.a.;
- Gli elevati contenziosi per oneri di esproprio derivanti da procedure espropriative messe in atto negli anni precedenti;
- Il conferimento dei rifiuti solidi urbani presso altre discariche con maggiori oneri a carico della casse dell'Ente;
- Il cambio di diversi gestori (2009/2013) per le forniture di energia elettrica (Enel Distribuzione, Enel Energia, Edison S.p.a., Eni S.p.a.) con annessi oneri;
- E' da rilevare che dal Quadro Generale Riassuntivo del Rendiconto di Gestione 2016, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 25/07/2017 avente ad oggetto: "Approvazione di Rendiconto di Gestione 2016" si rilevano Residui Attivi derivanti dalla Gestione Residui e dalla Gestione Competenza pari ad € 20.588.124,39 e Residui Passivi derivanti dalla Gestione Residui e dalla Gestione Competenza pari ad € 10.985.045,37, derivandone un avanzo della gestione finanziaria pari ad € 9.160.360,95;
- Infine è da rilevare che il Comune di Rosolini, con Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 20/10/2015 ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 14 del DPCM del 28/12/2011 ed in applicazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Con tale Deliberazione di G.M. n.73/2015 è stato pertanto determinato il Fondo Pluriennale Vincolato nel Bilancio di Previsione 2015 – 2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1° Gennaio 2015 e il risultato di amministrazione al 1° Gennaio 2015, in considerazione dell'importo riaccertato dei residui attivi e passivi;

Il Risultato di amministrazione (Disavanzo) al 1° Gennaio 2015 dopo il riaccertamento straordinario dei residui è stato di importo negativo pari a - € 8.215.875,57, dopo la costituzione del FCDE e dei vari accantonamenti (Fondo rischi contenzioso, ecc.);

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 17/11/2015 si è proceduto, ai sensi dell'art. 3, comma 16, del DLgs. n. 118/2011, al ripiano a quote costanti del disavanzo di amministrazione così come determinato con Deliberazione di G.M. n. 73/2015, in n. 30 esercizi a quote annuali costanti di € 273.862,51 garantendo la piena copertura entro l'esercizio finanziario 2044 del maggior risultato negativo quantificato, con conseguente applicazione nei Bilanci di Previsione dal 2015 al 2044 della quota annuale di riparto del predetto disavanzo;

Visto il D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto gli artt. 243 bis, 243 ter e 243 quater al DLgs. n. 267/2000, disciplinando una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio in grado di provocare il dissesto e istituendo, nel contempo, un apposito fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazioni di squilibrio finanziario;

Rilevato che il ricorso alla procedura di riequilibrio appare configurato come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissesto e che, diversamente da quanto già consentito ai sensi degli artt. 193 e 194 del TUEL, che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni, detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata massima di dieci anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio

strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione ed il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

Visti, nella specie, gli artt.243bis, 243ter e 243quater, introdotti dall'art. 3 comma 1 lett. r) della Legge n. 213/2012, che testualmente recitano: “**Art.243 bis- procedura di riequilibrio finanziario pluriennale** . 1. I comuni e le province per i quali, anche in considerazione delle pronunce delle competenti Sezioni Regionali della Corte dei Conti sui bilanci degli enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo. La predetta procedura non può essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 2. La deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. 3. Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo. 4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi I e 3. 5. Il Consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1, delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti già presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis. comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. 6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere: a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti; b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio; c) l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano; d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio. 7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente è tenuto ad effettuare una ricognizione dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. 7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre

una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente, deve essere presentata direttamente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3,4 e 5. 7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui al comma 7-bis, l'ente locale provvede a rimodulare il piano di riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso. Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6. 8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2 ed è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1; e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente; g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio. 9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio: a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 10 aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche; b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente; c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie; d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera 8), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi. 9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi,

rimborsate nell'esercizio precedente. **Art. 243-ter. Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali** 1. Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" 2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonché le modalità per la concessione e per la restituzione della stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione di cui al comma 1. 3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in euro 20 per abitante per le province o per le città metropolitane, e della disponibilità annua del Fondo, devono tenere anche conto: a) dell'incremento percentuale delle entrate tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale; b) della riduzione percentuale delle spese correnti previste nell'ambito del piano di riequilibrio pluriennale. **Art.243-quater. Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione** 1. Entro dieci giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione del piano, svolge la necessaria istruttoria anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti. All'esito dell'istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che è trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 2. In fase istruttoria, la commissione di cui all'articolo 155 può formulare rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente è tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai fini dell'espletamento delle funzioni assegnate, la Commissione di cui al comma 1 si avvale, senza diritto a compensi aggiuntivi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, di cinque segretari comunali e provinciali in disponibilità, nonché di cinque unità di personale, particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti locali, in posizione di comando o distacco e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 3. La sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei conti vigila sull'esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 6, lettera a), apposita pronuncia. 4. La delibera di accoglimento o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale è comunicata al Ministero dell'interno. 5. La delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese. Le medesime Sezioni riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter. 6. Ai fini del controllo dell'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti, entro quindici giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano stesso, nonché, entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, una relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti. 7. La mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma

5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.”

Preso atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il di Rendiconto di Gestione per l'Esercizio finanziario 2016 e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 13/11/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2017/2019;

Preso atto altresì della Certificazione del Monitoraggio al 31/12/2016 (Certificazione digitale) delle risultanze del saldo di finanza pubblica ai sensi del comma 719 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), acquisito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28/06/2017, dalla quale si desume il rispetto del suddetto saldo con una differenza tra il saldo tra entrate e spese finali e obiettivo di saldo finale di competenza pari ad € 1.312.000,00;

Vista la nota prot. n. 0022860 del 11/09/2017 a firma del Sindaco e dell'Assessore al Bilancio indirizzata al Segretario Generale, a tutti i Responsabili dei Servizi, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, al Presidente del Consiglio Comunale ed agli Assessori Comunali avente ad oggetto:” Richiesta predisposizione atti Piano di Riequilibrio D.L. n.174/2012”;

Rilevato che il Collegio dei Revisori dei Conti nell'esprimere il parere sul bilancio di previsione 2017/2019 (Verbale n. 52 del 19/09/2017 agli atti prot. n. 0024061 del 20/09/2017) testualmente evidenzia:” *Il collegio prescrive infine che sia data immediata attuazione al piano di riequilibrio finanziario in modo tale che, per il finanziamento di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.194, l'Ente possa provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenendone con i creditori. L'Ente potrà, altresì, ricorrendone le condizioni e valutata l'opportunità, procedere all'assunzione di mutui....omissis.....nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art.243-ter”;*

Vista la nota a firma del Segretario Generale prot. n. 0025089 del 28/09/2017 indirizzata a tutti i Responsabili dei Servizi e p.c. al Sindaco, agli Assessori Comunali, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti avente ad oggetto: “ Piano di Riequilibrio D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213 del 7/12/201. Prime indicazioni”;

Ritenuto pertanto necessario, vista l'attuale situazione finanziaria dell'Ente ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal sopra citato art. 243 bis del TUEL;

Rilevata altresì l'opportunità di accedere al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria dell'ente così come previsto dall'art. 243 ter del TUEL anche al fine di sopperire alla grave carenza di liquidità di cassa;

Vista la necessità di predisporre un piano di riequilibrio finanziario della durata massima di 10 anni secondo quanto indicato nelle linee guida della sez. autonomie della Corte dei Conti delibera n. 16 del 13/12/2012 e la n. 11 dello 06/03/2013;

Considerato pertanto tutto quanto sopra esposto che il piano di riequilibrio dovrà essere predisposto seguendo i seguenti principi:

- 1) effettuare la ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del Tuel. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;
- 2) deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita dalla legislazione vigente;
- 3) assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lett. A) dell'art. 243, comma 2, del TUEL;
- 4) assicurare, con i proventi della tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;
- 5) provvedere alla determinazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, del TUEL fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;
- 6) effettuare una revisione di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- 7) effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente,
- 8) procedere all'assunzione di mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente;
- 9) alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente. A tal fine dare mandato ai Servizi competenti, nello specifico il servizio "Urbanistica" ed il Servizio "Pubblica istruzione" mediante verifiche al catasto ed alla Conservatoria e di segnalare i beni immobili in atto indisponibili ma suscettibili di modifica di destinazione d'uso;
- 10) in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'art. 243 ter, l'Ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:
 - a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale, delle risorse di cui all' art. 15, comma 5, del CCNL del 1 aprile 1999 per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
 - b) entro il termine del triennio, riduzione almeno del 10% delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;
 - c) entro il termine del triennio, riduzione almeno del 10% delle spese trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;
 - d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lett. g) dell'art. 243 bis del TUEL, per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio;

Considerato infine che, in deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del 30/11/2017;

Vista la L. R. n. 8/2000;

Vista la L. R. n. 2 del 27/03/2002;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la L. R. 30/2000;

Visto il Decreto Legge n. 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli art. 243 – bis, 243 – ter e 243 – quater;

Vista la Legge 08/06/90 n. 142 recepita con L. R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto ed applicato l'Art. 3 della L.R. 30/4/1991, N.10;

Visto il vigente Statuto Comunale;

SI PROPONE

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati,

1) Di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243 bis del tuel e alla richiesta di accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243ter in conseguenza del permanere della grave situazione economico- finanziaria in grado di provocare il dissesto finanziario di cui all'art. 244 del TUEL;

2) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario, coadiuvato da tutti i Responsabili dei Servizi, di predisporre nel termine di 90 giorni dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario di cui al superiore punto 1), un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di anni 10 conforme alle linee guida dettate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti;

3) Di trasmettere la presente Deliberazione entro giorni 5 al Ministero dell'Interno e alla Sezione di Controllo della Regione Sicilia della Corte dei Conti;

4) Di dare mandato ai Responsabili dei Servizi Geom. Santacroce e dott. Covato di provvedere alla alienazione di tutto il patrimonio immobiliare disponibile, come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 43 del 13/11/2017 ed eventualmente procedere ad una ricognizione straordinaria di tutti i beni indisponibili che possono essere trasferiti al patrimonio disponibile;

5) Di Dare mandato ai Responsabili di tutti i Servizi di effettuare una analitica e definitiva ricognizione di tutti i debiti riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL nonché una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi;

6) Di Dare mandato al Responsabile del Servizio “ Risorse Umane “ rag. Savarino di provvedere alla rideterminazione della dotazione organica da sottoporre all'analisi e all'approvazione della Giunta Comunale;

7) Di notificare la presente Deliberazione a tutti i Responsabili dei Servizi, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Segretario Generale ed al Presidente del Commissione Bilancio e Finanze.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to IEMMOLO MARIA
CONCETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lorefice Carmelo

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 27-12-2017 al 11-01-2018 con
n. _____ del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
é stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 27-12-17 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma).

Rosolini, li 12-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lorefice Carmelo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 27-12-2017 al 11-01-2018 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[] che la stessa è divenuta esecutiva il 06-01-2018 decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, li 07-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Lorefice Carmelo